

**ACCORDO INERENTE I CRITERI DELLE FORME DI
INCENTIVAZIONE DELLE SPECIFICHE ATTIVITA' E PRESTAZIONI
CORRELATE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE INDICATE NELL'ART.
26, LETT. E) DEL CCNL 1998/2001 AREA DIRIGENZA**

Il giorno 6 del mese di Settembre dell'anno 2016, presso i locali siti in Palazzo alla Gancia in Via del IV
Aprile n. 4, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente:

AVV. FABRIZIO DALL'ACQUA



Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

CGIL/FP _____

CISL/FPS _____

UIL/FPL  _____

CSA  _____

CIDA/ENTI LOCALI  _____

DIRER/DIREL  _____

sottoscrivono l'accordo inerente i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e
prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26, lett. e) del CCNL 1998/2001 Area
Dirigenza, nel testo qui di seguito specificato:

Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26 lett. e)

1. Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione della dirigenza, individuate dall'art. 26, comma 1, lett. e) del CCNL 1998/2001, incrementano quelle destinate alla retribuzione di risultato ex art. 28 del CCNL 23/12/99 e sono destinate ad incentivare le prestazioni dei Dirigenti che le hanno effettuate.
2. Tra le risorse indicate al comma 1 rientrano i compensi professionali per i dirigenti Avvocati ex art. 37 del CCNL 26/12/99 ed ex art. 9 D.L. n. 90/2014 (sostituito con Legge n. 114/2014), derivanti sia da sentenze favorevoli con spese recuperate a carico della controparte sia da sentenze favorevoli con spese compensate secondo le norme processuali, ivi compresi quelli dovuti, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 9, nei casi di transazioni stipulate a seguito di sentenze favorevoli per l'Amministrazione.
3. I criteri afferenti i compensi per i dirigenti Avvocati derivanti da sentenze favorevoli con spese liquidate a carico della controparte, recuperate successivamente alla data del 19/11/2014, vengono individuati nei seguenti:
 - a) la ripartizione delle somme recuperate dalle parti soccombenti viene effettuata tra tutti i legali dell'Avvocatura in servizio al momento del recupero nella misura del 45% in favore dell'Avvocato difensore in giudizio (in caso di due o più Avvocati difensori la percentuale di compenso viene ripartita in parti uguali tra ciascuno di essi), nella misura del 50% in parti uguali in favore di tutti i legali e nella misura del 5% in favore dell'Avvocato Capo;
 - b) le somme recuperate vengono ripartite al netto delle spese vive di giudizio sostenute dall'Amministrazione;
 - c) le somme recuperate vengono ripartite in base al rendimento periodico individuale di ciascun Avvocato, relativo al tempo della liquidazione, determinato mediante il regolamento di cui al successivo comma 7, tenendo conto del rispetto dei doveri deontologico-professionali relativi alla difesa giudiziale, del rispetto dei termini processuali, di eventuali carenze difensive rilevate in sentenza e della cura nella partecipazione alle udienze;
 - d) in caso di accertamento negativo relativo alle sopracitate fattispecie viene operata una riduzione percentuale del compenso individuale secondo le modalità individuate nel regolamento di cui al successivo comma 7, fermo restando che le eventuali riduzioni non possono superare il 50% del compenso individuale;
 - e) partecipano alla ripartizione della quota del 50%, di cui alla lettera a), dei compensi recuperati gli Avvocati che, al momento della periodica liquidazione, attestino di avere posto in essere - con riferimento alle pratiche a ciascuno affidate - le azioni e gli atti necessari per conseguire il concreto recupero sia delle spese legali sia delle altre somme poste a carico della parte soccombente e dovute al Comune;
 - f) eventuali economie nella distribuzione dei compensi inerenti le spese recuperate, così come previsto dall'art. 9, comma 3, della Legge n. 114/2014, vengono riversate nel bilancio dell'Amministrazione.
4. I criteri afferenti i compensi per i dirigenti Avvocati derivanti da "sentenze favorevoli" con compensazione integrale delle spese e passate in giudicato, ivi compresi quelli dovuti, ai sensi del citato comma 6 dell'art. 9 D.L. n. 90/2014 (sostituito con Legge n. 114/2014), nei casi di transazioni stipulate a seguito di sentenze favorevoli per l'Amministrazione depositate successivamente alla data del 25/06/2014, vengono individuati nei seguenti:
 - a) i compensi professionali vengono corrisposti per ciascuna fase di attività con le stesse percentuali di cui al comma 3, lett. a), in funzione dei parametri normativi minimi per la liquidazione dei compensi per la professione forense attualmente vigenti; in ogni caso i compensi non possono superare il 50% del valore della causa;

- b) per “sentenza favorevole”, ai fini di cui sopra, pronunciata in giudizi nei quali siano stati depositati formali atti defensionali, deve intendersi anche ogni altro provvedimento giurisdizionale di natura decisoria;
- c) nelle cause “seriali” spetterà ai legali dell’Avvocatura, per il primo giudizio, il predetto compenso individuale con le stesse misure percentuali di cui al comma 3, lett. a) e, per ogni altro giudizio, con una riduzione percentuale del 50% sulle rispettive quote di spettanza;
- d) per cause “seriali”, di cui sopra, devono intendersi le cause promosse da più soggetti innanzi alla stessa autorità giudiziaria, nelle quali vengono censurati gli stessi (o di contenuto analogo) provvedimenti dell’Amministrazione, aventi ad oggetto le medesime questioni giuridiche e nelle quali sono svolte dal legale incaricato le medesime o analoghe difese giudiziali;
- e) per le sentenze depositate successivamente alla data del 25/06/2014, l’ammontare dei compensi professionali non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013, comprensivo degli oneri riflessi, o il diverso limite di spesa eventualmente fissato dal legislatore tempo per tempo.
- f) le disposizioni inerenti i compensi relativi a sentenze con compensazione integrale delle spese si applicano a decorrere dalla data di approvazione del presente accordo.
5. I compensi professionali di cui ai superiori commi 3 e 4 spettanti al difensore in giudizio nella misura percentuale ivi indicata (45%) sono dovuti anche all’Avvocato cessato dal servizio – per cause diverse dal licenziamento o dal recesso dell’Amministrazione per giusta causa – rispettivamente, per i recuperi che vengono effettuati entro tre anni dalla cessazione (comma 3) e per le sentenze favorevoli passate in giudicato entro lo stesso termine (comma 4).
6. I compensi professionali, previsti dai superiori commi 3 e 4, complessivamente spettanti nel corso dell’anno al singolo Avvocato non possono superare l’importo del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito nell’anno di corresponsione dei medesimi compensi.
7. Le modalità operative inerenti la liquidazione e la ripartizione dei compensi relativi alle sentenze favorevoli, inerenti sia le spese compensate sia le spese recuperate dalla controparte, vengono disciplinate mediante apposito regolamento predisposto dall’Avvocatura Comunale.
8. Nel regolamento di cui al comma 7 sono indicati i criteri relativi all’osservanza del disposto di cui al comma 5 dell’art. 9 del D.L. n. 90/2014 sull’assegnazione degli incarichi consultivi e contenziosi agli Avvocati da parte dell’Avvocato Capo - anche mediante sistemi informatici – in osservanza dei principi di parità di trattamento e di equa ripartizione dei carichi di lavoro e del riconoscimento della specializzazione professionale acquisita dai singoli legali, nel rispetto delle prioritarie esigenze dell’Avvocatura.
9. Nelle more della sottoscrizione del contratto integrativo decentrato 2006/2009, per quanto concerne la correlazione tra la retribuzione di risultato ed i compensi professionali, continua a trovare applicazione quanto previsto dall’art. 8, comma 1, dell’accordo sulla modifica dei criteri per la corresponsione in favore degli Avvocati comunali dei compensi professionali sottoscritto in data 3/12/2003.
10. Tra le risorse indicate al comma 1 rientrano i compensi professionali per i dirigenti tecnici ex art. 18 della L. 109/94, così come modificato dall’art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 13-bis della legge n. 114/2014, relativi alle attività di progettazione effettuate fino alla data del 18/08/2014.